

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE – 1.3C

AGGIORNAMENTO ADR 2013

Il trasporto merci pericolose è regolamentato da:

- Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale delle Merci Pericolose su Strada (ADR) 2013;
- Legge n.1839 del 12 Agosto 1962;
- Direttiva Comunitaria 94/55/CEE;
- Direttiva Comunitaria 2008/68/CE del 24/06/2008;
- Art. 168 D.Lgs. n 285/1992 e successive modifiche;
- D.Lgs 27 Gennaio 2010, n.35;
- Direttiva Comunitaria 2012/45/UE del 03/12/2012;
- Decreto Ministeriale 21 Gennaio 2013;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP);

Il trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi su strada è regolato dall'Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose sulla Strada, abbreviato ADR, firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia con la Legge n.1839 del 12 Agosto 1962. La Direttiva Comunitaria 94/55/CE del 21/11/94 ha, in seguito, reso obbligatorio il recepimento e l'applicazione di queste norme anche ai Trasporti in ambito Nazionale. La direttiva comunitaria 94/55/CE è stata sostituita dalla direttiva comunitaria 2008/68/CE del 24/06/2008 la quale instaura un regime comune di regolamentazione che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose (su strada, su ferrovia e per via navigabile). Il decreto di attuazione della direttiva in Italia è il D.Lgs. n° 35 del 27 Gennaio 2010.

Il Decreto Ministeriale 21 Gennaio 2013 è quello che recepisce la Direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.



Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

L'ADR è aggiornato ogni due anni circa, ad esso sono soggette tutte le merci pericolose, le materie e gli oggetti di cui, gli allegati A e B, vietano il trasporto su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni.

Attualmente Dal 1° Gennaio 2013 è entrata in vigore l'edizione ADR2013.

POLVERI SENZA FUMO UN 0161

In merito al trasporto su strada degli oggetti individuati con la **Designazione Ufficiale** di Trasporto **UN 0161 POLVERI SENZA FUMO**, sulla base delle informazioni riportate nel Codice ADR2013, si precisa quanto segue:

1. Appartengono alla **Classe 1 ESPLOSIVI**.
2. Sono assegnate al **Codice di Classificazione 1.3C**. La **Divisione è 1.3** e il **Gruppo di Compatibilità C**. L'assegnazione alla corretta Divisione e al Gruppo di Compatibilità risultano dalle prove effettuate sul prodotto secondo quanto riportato nella Parte 1 del Manuale delle Prove e dei Criteri.
3. Possono essere trasportate godendo delle **ESENZIONI**:
✓ concernenti le **quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6)**

Le disposizioni che devono essere SEMPRE OSSERVATE:

1. Il personale incaricato del trasporto, del carico e scarico delle merci, della movimentazione in deposito, riceva dal datore di lavoro una **formazione generica e specifica** sulle disposizioni che regolano il trasporto delle merci pericolose (Par. 8.2.3) strutturata e somministrata secondo le indicazioni al Cap. 1.3.
2. Le polveri devono essere **imballate secondo le Istruzioni di Imballaggio** indicate nella colonna (8) della Lista delle Merci Pericolose (Cap. 3.2): P114 (b).
Tale istruzione è descritta al Par. 4.1.4.
3. Devono essere rispettate le disposizioni speciali relative all'**imballaggio in comune** descritte al 4.1.10_MP20 e MP24. **Il numero UN 0161** può essere imballato solo con materiale dello stesso numero UN o con merci della Classe 1 solo se previsto dalla disposizione MP24; questa disposizione speciale prevede che il numero UN0161 possa essere imballato con merci aventi numero UN 0027, UN 0028, UN 0044 e UN 0160 in colli il cui contenuto in massa totale di materia esplosiva non superi i 50kg.

4. Devono essere rispettate le disposizioni relative al **carico in comune**.

Il carico in comune è consentito solo con materie ed oggetti appartenenti alla Classe 1, muniti di etichetta conforme ai modelli 1, 1.4, 1.5 e 1.6 appartenenti ai gruppi di compatibilità C, D, E, G, N e S, e con i dispositivi di salvataggio della classe 9 (numeri UN 2990, 3072 e 3268) E' possibile, inoltre, il carico in comune con merci pericolose imballate in quantità limitate.

E' consentito, anche, **il trasporto in comune con derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali**, senza necessità di particolari precauzioni (per tale tipo di merci non sono previste le particolari condizioni CV28 Par. 7.5.11).

5. In caso di trasporto in comune con merci e oggetti pericolosi consentiti, nel calcolo delle **quantità trasportate sull'unità di trasporto per la valutazione della massa netta totale, in kg di materia esplosiva, che può essere trasportata nel rispetto dei limiti di massa massima ammissibile per unità di trasporto** (Par.7.5.5.2.2), non si deve tenere conto della massa netta di materie esplosive appartenenti al gruppo di compatibilità S.

6. **Gli imballaggi devono essere conformi** alle disposizioni generali della Sez.4.1.1. e devono rispettare le disposizioni particolari per le merci della classe 1 riportate alla Sez. 4.1.5:

✓devono essere conformi alle prescrizioni riportate al Cap. 6.1 e devono essere omologati dalle Autorità Competenti mediante prove su prototipi come descritto nella Sez. 6.1.5;

✓devono essere marcati con il codice identificativo composto così come descritto al Par. 6.1.3.

7. E' possibile utilizzare i **Sovraimballaggi** secondo quanto riportato al Par. 5.1.2.

8. Gli **imballi siano marcati e etichettati** come segue (Cap.5.2):

- Il numero ONU preceduto dalle lettere UN *le lettere ed i numeri devono essere alte almeno 12mm, se il collo ha massa netta massima di 30 kg devono essere alte almeno 6mm e per i colli di 5kg devono avere dimensioni appropriate;*
- La designazione ufficiale di trasporto determinata come riportato al 3.1.2;
- L'etichetta No 1 - Divisione 1.1, 1.2 e 1.3



il pittogramma deve avere cifre nere su fondo arancio. I numeri devono misurare circa 30mm d'altezza e 5mm di spessore (per un'etichetta di 100 mm x 100 mm).

Qualora due o più merci siano imballate in comune, il collo deve essere marcato ed etichettato per ciascuna merce o oggetto come riportato sopra (Sez. 5.1.4). Se le merci sono differenti ma richiedono l'apposizione di una stessa etichetta, essa deve essere applicata una sola volta.

9. Le **operazioni di carico, scarico e movimentazione** non devono essere effettuate se da controlli documentali o da esami visivi del veicolo emergono incongruenze con le disposizioni dell'ADR, in particolare quelle di sicurezza. Il carico non deve essere effettuato se il mezzo non risulta pulito o non ne è garantito il buon funzionamento (Sez. 7.5.1.2). Durante il carico, lo scarico e la movimentazione, i colli devono essere protetti da danneggiamenti (Sez. 7.5.7) e se danneggiati la merce non può essere movimentata se non messa in sicurezza. Se durante il trasporto o nelle operazioni di scarico si verifica perdita di materiale i colli danneggiati devono essere messi in sicurezza (Sez. 4.1.1.19) ed il piano di trasporto ripulito (Sez. 7.5.8).
10. Lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose per mezzo di veicoli o container deve essere effettuato rispettando le indicazioni riportate al Par. 7.5.7; se il carico viene stivato conformemente alla Norma EN 12195-1:2010 sono considerate rispettate le prescrizioni del Par. 7.5.7.
11. Al conducente venga consegnato il **documento di trasporto** redatto secondo le indicazioni al Par. 5.4.1 e, se necessario, il **certificato di carico del veicolo** o del grande container (Par. 8.1.2.1 (a)).
12. l'unità di trasporto utilizzata abbia in dotazione i mezzi di estinzione incendio come indicato alla tabella dell' 8.1.4.1, oppure per i trasporti in esenzione secondo 1.1.3.6 come al Par. 8.1.4.2.
13. l'unità di trasporto sia dotata di **apparecchi di illuminazione** privi di superfici metalliche che possano generare scintille (Par. 8.3.4).



Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

14. sull'unità di trasporto, nelle sue vicinanze e durante le operazioni di carico e scarico è **vietato l'utilizzo del fuoco o di fiamme libere** (Cap. 8.5 S1 n.(3) e CV2 (2) Par. 7.5.11).
15. la **sorveglianza dei veicoli** sia sempre garantita (prescrizione supplementare S1(6) Cap. 8.5). Sotto queste condizioni, per il Cap.8.4 il **veicolo deve essere sorvegliato**, o in alternativa può essere **parcheggiato con sorveglianza in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di sicurezza**. Nel caso in cui non esistano queste possibilità di parcheggio il veicolo dovrà essere parcheggiato in luoghi che rispondano alle prescrizioni del Cap. 8.4. Inoltre queste materie ed oggetti devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta a prevenire qualsiasi azione dolosa e di allertare l'autista e l'autorità competente in caso di perdita o di incendio, come di eventuali prescrizioni in merito, relative alle Licenze Prefettizie di Trasporto .
16. la **superficie del piano di carico del veicolo o del container sia perfettamente pulita** prima dell'inizio dell'operazione di caricamento (Par. 7.5.11 – CV2 (1)).
17. si rispetti il **divieto di fumare** all'interno o nelle vicinanze dei veicoli o container durante le operazioni di carico e scarico (Par. 7.5.9, Par. 8.3.5 e Cap. 8.5 S1 n.(3)).
18. il conducente o il suo assistente **NON aprano i colli** durante il trasporto (Par. 8.3.3).

ESENZIONE concernenti le QUANTITA' TRASPORTATE PER UNITA' DI TRASPORTO

(Sez. 1.1.3.6)

E' un regime di esenzione "parziale" dall'applicazione dell'ADR, prevede il rispetto solo di alcune disposizioni dell'ADR.

Il numero UN 0161 appartiene alla **categoria di trasporto 1**, questo comporta che sul mezzo di trasporto, per poter usufruire delle esenzioni previste al par. 1.1.3.6.2 dell'ADR 2013, non devono essere caricati più di **20 kg** di massa netta totale di polvere (tab. par. 1.1.3.6.3); rispettando questa limitazione, il **trasporto in colli** può avvenire **SENZA** che siano applicate le disposizioni (par.1.1.3.6.2):

1. relative alla nomina del consulente ADR come riportato al Par. 1.8.3.2 (a), Cap.1.8; le Aziende che movimentano merci pericolose in 1.1.3.6 **NON sono obbligate alla nomina del Consulente ADR.**
2. **concernenti la Security** riportate la Cap. 1.10.
3. relative alla placcatura e marcatura dei Container e dei veicoli trasportanti solo colli (Cap. 5.3.), **non è necessaria l'apposizione di alcun pannello di segnalazione su veicoli, container e rimorchi di spedizione.**
4. riguardanti le "Istruzioni Scritte", **non è necessario consegnare ai membri dell'equipaggio del veicolo le "Istruzioni Scritte"** previste alla Sez. 5.4.3.
5. le disposizioni e disposizioni speciali concernenti il trasporto in colli riportate al Cap. 7.2., **non è necessaria alcuna speciale costruzione o omologazione EX/II, EX/III dei veicoli impiegati per il trasporto di colli contenenti oggetti e merci in classe 1** (specifica esenzione dalle disposizioni di cui alla Parte 9 dell'ADR); **non è necessario, inoltre, che il piano dei container eventualmente utilizzati per il trasporto abbia una superficie di carico o un rivestimento della stessa non metallico.**
6. riguardanti le prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo Cap. 8.1, **non è necessario che a bordo dell'unità di trasporto siano presenti i documenti di riconoscimento di ogni membro dell'equipaggio, dotati di fotografia.**
7. riguardanti le prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo Cap. 8.1, **non è necessario che a bordo dell'unità di trasporto sia presente il certificato di formazione del conducente** (patente ADR del conducente o CFP par. 8.2.1. Cap. 8.2).
8. riguardanti le prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo Cap. 8.1, **non è necessaria la dotazione di equipaggiamenti di protezione generale individuale** (Par. 8.1.5).
9. l'unità di trasporto utilizzata abbia in dotazione i mezzi di estinzione incendio come indicato alla tabella dell'8.1.4.1, **ma è sufficiente** che la stessa abbia in dotazione almeno un **estintore portatile** con una capacità minima di Kg 2 di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), munito di sigillo che ne



Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

garantisca l'inutilizzazione, omologato e periodicamente revisionato, facilmente accessibile (da Par. 8.1.4.2 a Par. 8.1.4.5).

10.riguardanti le prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari Cap. 8.5_S1 (4), **è permesso caricare e scaricare tali merci su suolo pubblico all'interno e all'esterno dei centri abitati, e non è necessaria alcuna speciale autorizzazione delle Autorità Competenti o alcun preavviso alle medesime** (specifica esenzione dalle disposizioni di cui al par. 7.5.11 (CV1) n.(1) lett.(a) e (b) dell'ADR).

11.riguardanti le restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali Cap. 8.6, **non è prevista alcuna restrizione**. Se il trasporto **NON** avviene in regime di esenzione ed il codice di restrizione in galleria, applicabile all'insieme del carico dell'unità di trasporto, è quello previsto per il numero UN 0161 (C5000D) si hanno le due indicazioni:

- in un trasporto per il quale la massa netta totale attiva di materie esplosive per unità di trasporto NON supera i 5000 kg il passaggio è vietato nelle gallerie di categoria D e E;
- in un trasporto per il quale la massa netta totale attiva di materie esplosive per unità di trasporto supera i 5000 kg il passaggio è vietato nelle gallerie di categoria C, D e E.

Per i trasporti NON in esenzione secondo 1.1.3.6, oltre alle disposizioni generali sempre applicabili, si devono rispettare anche le disposizioni sopra elencate e le limitazioni relative alle materie e quantità trasportate secondo quanto indicato per i veicoli al Par. 7.5.5.2. In particolare se il veicolo trasporta solo merce in UN 0161, div.1.3 : max. 5000 kg per veicoli EX/II, e max. 16000 kg per veicoli EX/III